



Laura Carli, prima attrice della Compagnia Ruggeri.

La canora signora dannunziana - Grandezza di Ruggeri

sia per la ribalta andar di camici bianchi e sentor di cloroformio e balenio di bisturi, ma perché il Fodor ha compiuto una vera e propria vivisezione di un'anima femminile. Questa dottoressa che sorregge ed assiste e conforta le carni e l'anima, senza che il ferro spietato o il sangue che sgorga ne scuotano l'anima, è lei stessa una ferita aperta in profondità dal bisturi del Fodor e da lei sgorga sangue vermiglio e umano soffrire...

Harwood e Jessie con il loro «Il pellicano» hanno fatto dell'intimismo. Ci sono riusciti bene. L'argomento non è nuovo, ma la commedia è buona. Il sacrificio materno espresso senza esacerbazioni, senza grida, quasi senza parere, ingoiando le lacrime — «Il pellicano» non si apre il petto per nutrire del suo sangue i propri piccoli e poi morire? — giunge alle corde più profonde nel cuore umano. E la commedia — una madre che sacrifica il proprio amore per la felicità dell'unico figlio — ebbe successo.

«Ghibli» del Bevilacqua naturalmente si svolge in Africa. Come molte commedie che vogliono attingere dal colore la loro spiccata impronta, anche «Ghibli», piuttosto che in Algeria, poteva svolgersi nella Renania o sul Brennero o dove si voglia. Magari nel Tonchino. Il soffio del ghibli rovente e implacabile si sente perché c'è il macchinista dietro le scene a farlo e il cielo sullo sfondo è rosso a furia di lampadine. Bravo l'Antonelli per la sceneggiatura, questo sì. In quell'atmosfera corrusca e artificiale si dipana una misteriosa trama che sa un po' di tutto: di amore, di perdizione, di giallo e di spionaggio — però sono dei bei «micchi» su quel confine algerino — e infine anche qui, un sacrificio materno.

De resto il repertorio di Maria Melato fu per tutto il corso di recite, nessuna commedia esclusa, il repertorio del sacrificio... «Ghibli» che pure era passata a Milano e a Roma e in altre città, piacque poco a Tripoli. E' naturale! Qui il ghibli c'è, per davvero. Qui la sabbia a velare di rosso il cielo c'è. E tutto vero. E gli arabi quando parlano in italiano non parlano certamente al buffo modo dei volentieri attori di Maria Melato.

Con Maria Melato c'era Piero Carnabuci. L'attore non mi piacque tutte le sere. Aiternò belle interpretazioni — il chirurgo di «Una donna in bianco», l'avventuriero di «Ghibli» — con altre aride. Non visse, a parer mio, la passionalità di Lucio Settala ne «La Gioconda».

Gino Sabbatin: è il Buon attore, di linea, indubbiamente, ma da qualche anno più di quello non ci dice.

Angelo Calabrese tratteggia i caratteri con un certo piglio, taluni per aderenza e trucatura lodevoli, ma se scendesse un poco più di cattedra non sarebbe male.

Ottimo era il Rainero De Cenzo in certe parti tagliate per lui e dette bene.

Di Landa Galli, pur simpatica attrice, non posso dire se non del suo indovolato raffreddore — dono del tutto tripolino al suo sbarco — che ce la rese tossicofante e con il naso al moccichino tutte le sere.

Di Maria Angela Raviglia, attrice giovane dell'ultimo bando, ho la certezza di sentirne parlare fra poco e bene. Una cara figliuola senza pose, con un visino dolce sotto le treccioline nere attorte dietro la nuca — cognatina di «Una donna in bianco» — o i capelli sciolti al vento e alla salsedine, tutta anima nel folle sogno di Sirenetta...

Ruggero Ruggeri succedeva a Maria Melato costituendo con il suo corso di recite il più grande avvenimento artistico dell'annata.

L'arte di Ruggero Ruggeri ha un'espressione inconfondibile, imparagonabile, definitiva: la spiritualità. Si stacca da ogni altra, pur grande, pur eccelsa.

Ermate Zacconi — non v'è che lui al di sopra, rupe ottantenne — scaglia nelle interpre-

tazioni la sua potenza sanguigna, si erge enorme, possente, gigante. La sua voce, il suo gesto, il suo sguardo mozzano il respiro, agghiacciano.

Ruggero Ruggeri giunge alla verità umana delle sue interpretazioni, dopo aver elaborato in sé l'espressione di questa verità. Ogni pausa, ogni abbiancono, ogni inflessione, ogni passaggio, lo spettatore li comprende passati dal travaglio spirituale dell'artista a trovarli la loro più alta perfezione lirica prima di essere visti. E' un ricamo tacito e continuo sulla trama del lavoro, con largo senso, con eloquenza profonda. Il gesto che non è pensato, ma voluto, comandato dal cervello, azione simultanea allo stato d'animo espresso. La mimica ingegnosa, dalle azioni incessanti, dal camminare tempestivo e misurato, durante il trascorrere della scena e del suo dialogo, serie di gesti e di controcene, di sfumature e d'integrazioni, sussidi formidabili a quella che fu la concezione dell'autore, luci e penombre potenti di una verità definitiva. Penso che molti autori potrebbero ritoccare i loro lavori dopo l'interpretazione del Maestro.

Una parola, un gesto, una sfumatura lo rivelano. Allorché porta le braccia in alto, o ascoltando le incrocchia, anch'egli un poco inarcando le sopracciglia.

In «Baci perduti», la splendida commedia del Birabeau con cui Ruggeri debuttò, allorché il protagonista rientra muto, angosciato, disfatto dall'aver appreso, non veduto, che la moglie ritenuta infedele non lo ha mai tradito e nella rivelazione improvvisa che l'essere ritenuto non nato da lui, è sua figlia, nulla l'interprete dice e pur tutto esprime. Una cosa indefinibile, indescribibile che appunto nella sua indefinibilità, nella sua indescrivibilità trae la sua potenza.

E il soffio di quella parola, una parola sola: «grissini...» ne «Il signore e la signora tal dei tali» dell'Amiel quand'egli raccomanda la sua donna all'uomo giovane che gliela porta via. E il grido spezzato dal rantolo nella rivelazione paterna de «Il marchese di Priola».

Le recite di Ruggero Ruggeri trascorsero come un trionfo sulle scene dell'Uaddan. Ogni sera l'elegante sala rigurgitava di pubblico, né mai si udirono tanti applausi. E tanto era l'entusiasmo suscitato dall'attore che gli si per i lavori non se lo meritassero, quando il Ruggeri «Si chiude l'Albergo Belle Maison», l'altro del Dulud; «La notte del 7».

Successo ebbe invece l'altra novità del Tiri «Questi poveri amanti» la cui originalità del capovolgimento di una situazione ormai proverbiale — il ridicolo che copre il marito tradito —, sebbene diluita in tre atti, finì per piacere ed essere calorosamente applaudita.

Armoniosità incomparabile di recitazione attorno al grande artista. Ogni interpretazione aveva una sua perfettibilità musicale, qualunque fosse il valore artistico dell'opera.

Il pubblico salutò festosamente il ritorno alle scene di Tripoli di Laura Carli, una fra le più ammirate giovani nostre prime attrici la quale con entusiasmo commovente, fatto di ammirazione, di fede e di coscienza artistica rivela la sua felicità fresca e fanciullesca di recitare a fianco del Maestro.

Piacquero accanto al Ruggeri e alla Carli, Finny Marchiò, elegante e sobria, l'Annicelli un giovane di bel talento, il Martelli un caratterista efficace.

L'Isabella Riva e il Lombardi, pur recitando con bello impegno, ci sembrarono, rispetto ai compagni, lievemente sfocati.

A Ruggero Ruggeri congedatosi dalle scene dell'Uaddan la sera dell'8 maggio, con una replica de «Il marchese di Priola», non senza averci prima dato il grande godimento di udire recitare le liriche preferite, è succeduto la sera del 17 dello stesso mese, con «Vestire gli ignudi» di Luigi Pirandello, la Compagnia di Sergio Tofano ed Evi Maltagliati.

enne pi

Notiziario Corporativo della Libia

A CURA DEL
GOVERNO DELLA LIBIA
DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI
E DELLA COLONIZZAZIONE

S O M M A R I O

Il "Codice del Lavoro nell'Africa Italiana,, di R. Basile - Giannini	Pag. 2
La Previdenza Sociale nella celebrazione della «Festa del Lavoro»	3
Contratto Collettivo di lavoro per la retribuzione del 21 aprile «Festa del Lavoro» per i lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia	6
Contratto Collettivo di lavoro per la retribuzione del 21 aprile «Festa del Lavoro» per i lavoratori del Commercio della Libia	6
Contratto Collettivo di lavoro per la retribuzione del 21 aprile «Festa del Lavoro» per i dipendenti di aziende artigiane di parrucchiere, barbiere ed affini	6
Elenco generale dei contratti ed accordi collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali libiche	7
Elenco generale dei contratti tipo di lavoro per cittadini italiani libici	7
Eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista: nelle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari; nelle aziende artigiane di parrucchiere ed affini; negli studi ed agenzie professionali; per personale addetto all'esercizio di comunicazioni terrestri e marittime; nei lavori portuali.	8
Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia	10
Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia	11
Il Lavoro nella Libia Occidentale (A. M. Morgantini)	12
Attività svolta dagli Uffici della Libia del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale	14
Attività dell'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia	15
Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico	15
Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia	16
La situazione economica nella provincia di Tripoli nel trimestre gennaio-marzo 1938	18
Movimento delle merci nei Magazzini Generali di Tripoli nel mese di marzo 1938	22
Autorizzazioni governatoriali a nuovi impianti di aziende artigiane e piccole industrie in Libia	24

Contratto collettivo di lavoro per la retribuzione del 21 aprile "Festa del Lavoro", per i lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia

(Approvato con D. G. 26 aprile, n. 8271)

L'anno millenovecentotrentotto XVI E. F. il giorno 20 del mese di aprile in Tripoli tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia rappresentata dal suo Commissario Ing. Luciano Lanino, l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia rappresentata dal suo Commissario comm. Guglielmo Quadrotta e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia rappresentata dal suo Commissario cav. uff. Mario Scaparro; ritenuto opportuno attuare in Libia un accordo analogo a quello che le due Confederazioni Fasciste dell'Industria hanno stipulato nel

Regno per il prossimo 21 aprile in attesa dello annunciato provvedimento legislativo che conterrà disposizioni per la retribuzione con salario normale di tutti i lavoratori in alcune festività nazionali; si è stipulato il seguente accordo collettivo:

Articolo unico.

Nella ricorrenza del 21 aprile 1938-XVI Festa del Lavoro, solennità patriottica tutti i lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia, rappresentati dalla competente organizzazione sindacale, saranno ugualmente re-

tribuiti, pur non lavorando, con il salario normale.

Tripoli, il 20 aprile 1938-XVI.

- p. L'Associazione Fascista degli Industriali della Libia - il Commissario: LUCIANO LANINO.
p. L'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia - il Commissario: GUGLIELMO QUADROTTA.
p. L'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia - il Commissario: MARIO SCAPARRO.

Contratto collettivo di lavoro per la retribuzione del 21 aprile "Festa del Lavoro", per i lavoratori del Commercio della Libia

(Approvato con D. G. 5 maggio, n. 2309)

L'anno millenovecentotrentotto addi ventuno aprile in Tripoli; fra l'Associazione Fascista dei Commercialisti della Libia rappresentata dal suo Commissario cav. uff. Ing. Carlo Bucchetti; e l'Associazione Fascista Lavoratori del Commercio della Libia rappresentata dal cav. uff. dott. Paolo Vassura, Commissario; ritenuto opportuno, in attesa dell'annuncio provvedimento legislativo, che conterrà di-

sposizioni per la retribuzione con salario normale di tutti i lavoratori in alcune festività nazionali, di applicare detta norma fin d'ora; si è stipulato il seguente accordo collettivo:

Articolo unico.

Nella ricorrenza della festa del lavoro ventuno aprile a tutti i dipendenti dalle Aziende Commerciali rappresentati dall'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio sarà, pur

non lavorando, retribuita ugualmente la giornata colla paga normale.

Tripoli, il 21 aprile 1938-XVI.

- Per l'Associazione Fascista Commercialisti della Libia - Il Commissario: C. Bucchetti
Per l'Associazione Fascista Lavoratori del Commercio della Libia - Il Commissario: P. Vassura

Contratto collettivo di lavoro per la retribuzione del 21 aprile "Festa del Lavoro", per i dipendenti di aziende artigiane di parrucchiere, barbiere ed affini

(Approvato con D. G. 5 maggio, n. 8312)

L'anno millenovecentotrentotto addi ventuno del mese di aprile; fra l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia rappresentata dal suo Commissario comm. Guglielmo Quadrotta; e l'Associazione Fascista Lavoratori del Commercio della Libia, rappresentata dal suo Commissario cav. uff. dott. Paolo Vassura; ritenuto opportuno, in attesa dell'annuncio provvedimento legislativo, che conterrà di-

sposizioni per la retribuzione con salario normale di tutti i lavoratori in alcune festività nazionali, di applicare detta norma fin d'ora; si è stipulato il seguente accordo collettivo:

Articolo unico.

Nella ricorrenza della festa del lavoro ventuno aprile a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di parrucchieri, barbiere ed affini, rappresentati dall'Associazione Fascista Lavoro-

ri del Commercio, sarà pur non lavorando, retribuita ugualmente la giornata con la paga normale.

Tripoli, il 21 aprile 1938-XVI.

- Per l'Associazione Fascista Artigiani della Libia - Il Commissario: G. Quadrotta
Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia - Il Commissario: P. Vassura

Elenco generale dei contratti e accordi collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali libiche

- 1.- Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato tra il Sindacato Coloniale Fascista dei panificatori ed affini ed il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del commercio alimentare. Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 24 dell'11 giugno 1937-XV.
- 2.- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti dei salari e degli stipendi ai lavoratori dell'industria e dell'artigiano della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia. Data della stipulazione: 5 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
- 3.- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali ai lavoratori dell'agricoltura della Libia stipulato tra l'Associazione Fascista degli Agricoltori e l'Associazione Fascista dei Lavoratori della Agricoltura della Libia. Data della stipulazione: 10 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
- 4.- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali ai dipendenti di aziende artigiane di barbiere, parrucchiere ed affini. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia. Data della stipulazione: 5 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.
- 5.- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti sui salari e sugli stipendi ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dall'Associazione dei Commercialisti e dalle aziende commerciali rappresentate dall'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercialisti, l'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia. Data della stipulazione: 8 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 26 del 1. luglio 1937-XV.
- 6.- Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali agli addetti ed agenzie e studi professionali. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti ed il Sindacato Coloniale Fascista degli addetti ad agenzie e studi professionali. Data della stipulazione: 8 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 26 del 1. luglio 1937-XV.
- 7.- Contratto collettivo di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti dalle agenzie e studi professionali della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia ed il Sindacato Col. Fasc. per i dipendenti da agenzie e studi professionali. Data della stipulazione: 29 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
- 8.- Contratto collettivo per l'iscrizione dei lavoratori del commercio alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercialisti e l'Associazione Fascista dei lavoratori del commercio della Libia. Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
- 9.- Contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercialisti e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del commercio della Libia. Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.
- 10.- Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende industriali. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli industriali e il Sindacato Coloniale Fascista dei dirigenti di aziende industriali. Data della stipulazione: 2 agosto 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 46 dell'11 novembre 1937, anno XVI.
- 11.- Contratto collettivo per la costituzione e il regolamento della Cassa Mutua Malattie per i lavoratori dell'industria e dell'artigianato. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Industria della Libia. Data della stipulazione: 24 maggio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 45 del 1° ottobre 1937-XV.
- 12.- Contratto collettivo relativo al trattamento economico ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato richiamati in servizio dalla M. V. S. N. e dai FF. GG. di Combattimento. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria, l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia, l'Associazione Fascista degli Industriali e l'Associazione Fascista dei lavoratori del Commercio della Libia. Data della stipulazione: 3 agosto 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 52 dell'11 dicembre 1937, anno XVI.
- 13.- Contratto collettivo per l'iscrizione alla Cassa Mutua Malattie per gli addetti al Commercio dei dipendenti dalle aziende artigiane di barbiere, parrucchieri ed affini. Stipulato tra l'Arte Coloniale Fascista dei parrucchieri, barbiere ed affini e il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del Turismo e dell'Ospitalità. Data della stipulazione: 25 giugno 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 53 del 21 dicembre 1937, anno XVI.
- 14.- Contratto collettivo per il riconoscimento dell'anzianità fascista ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Industria della Libia. Data della stipulazione: 30 luglio 1937-XV. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 52 dell'11 dicembre 1937, anno XVI.
- 15.- Contratto collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità agli impiegati dell'Industria e dell'Artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori del commercio della Libia e le Associazioni Fasciste degli Artigiani e degli Industriali della Libia. Data della stipulazione: 22 dicembre 1937, anno XVI. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 dell'11 gennaio 1938-XVI.
- 16.- Contratto collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità ai Dirigenti di Aziende Industriali in Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di Aziende Industriali della Libia. Data della stipulazione: 22 dicembre 1937, anno XVI. Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 3 dell'11 gennaio 1938 anno XVI.
- 17.- Contratto collettivo di lavoro per le maestranze agricole specializzate avventizie della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Agricoltura e l'Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia. Data della stipulazione: 12 novembre 1937 anno XVI. Data della pubblicazione: Boll. Uff. della Libia, n. 5 del 21 gennaio 1938.
- 18.- Contratto collettivo di lavoro per i Dirigenti di Aziende commerciali della Libia. Stipulato tra l'Associazione fascista dei Commercialisti della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di Aziende commerciali. Data della stipulazione: 26 agosto 1937-XV. Data della pubblicazione: Boll. Uff. della Libia, n. 7 dell'11 febbraio 1938.
- 19.- Contratto collettivo per la costituzione della Cassa Mutua di Malattia per i lavoratori dell'Agricoltura della Libia stipulato tra l'Associazione fascista degli agricoltori della Libia e quella dei lavoratori della Agricoltura. Data della stipulazione: 12 novembre 1937 anno XVI.
- 20.- Patto aggiuntivo al contratto collettivo di compartecipazione a favore dei coloni della Azienda Agricola di Misurata. Data della stipulazione: 29 dicembre 1937
- 21.- Accordo modificativo del Contratto Collettivo di lavoro per la costituzione della Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori dell'Agricoltura della Libia. Data della stipulazione: 28 febbraio 1938
- 22.- Contratto Collettivo di Lavoro per la retribuzione dei Lavoratori dell'Industria e dell'artigianato della Libia nella ricorrenza del 21 aprile 1938. Data della stipulazione: 20 aprile 1938.
- 23.- Contratto Collettivo di Lavoro per la retribuzione dei dipendenti da aziende commerciali nella Festa del Lavoro. Data della stipulazione: 21 aprile 1938.
- 24.- Contratto Collettivo di Lavoro per la retribuzione dei dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri, barbiere ed affini nella Festa del Lavoro. Data di stipulazione: 21 aprile 1938.

Elenco generale dei contratti tipo di lavoro per cittadini italiani libici

- 1.- Contratto tipo di lavoro per cittadini italiani libici addetti alla produzione di pane di tipo metropolitano. D. G. n. 11573 in data 31 maggio 1937-XV.
- 2.- Contratto tipo per i lavoratori indigeni addetti all'industria edile e stradale. D. G. n. 23380 del 29 settembre 1937-XVI, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 1° ottobre 1937-XV.

Eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista nelle aziende del credito e dell'assicuraz. e dei servizi tributari

(Decreto Governatoriale 20 aprile 1938-XVI, n. 7919).

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012 sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella Legge 11 aprile 1935-XIII n. 675; Visto il R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, sull'istituzione del Sabato Fascista; Visto il R. D. 3 aprile 1937-XV n. 1090 concernente l'estensione alla Libia della Legge sul Sabato Fascista;

Visto l'art. 2 del Regio Decreto suddetto che domanda, in Libia, al Governatore Generale la determinazione delle eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista che nel Regno sono stabilite da contratti collettivi di lavoro; Visto il Contratto collettivo nazionale per l'attuazione del Sabato Fascista nelle Aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari stipulato tra le competenti Federazioni del Regno;

Sentito il parere dell'Ispettore del P. N. F. per la Libia; Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

ART. 1.

In tutte le Aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari rappresentate

dalle Organizzazioni sindacali libiche del credito e dell'assicurazione per tutto indistintamente il personale, gli orari di lavoro del sabato non potranno prolungarsi, salvo le eccezioni di cui appresso, oltre le ore 13.

ART. 2.

Per le esattorie di riscossione delle imposte dirette l'attuazione della norma di cui all'articolo precedente non avrà luogo nell'ultimo sabato compreso entro ciascuna rata di riscossione e cioè dal giorno 15 al 23 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, in considerazione delle particolari esigenze del servizio durante il periodo della rata di cui sopra, ed inoltre, nell'ultimo sabato dei mesi di gennaio e di luglio per fronteggiare il lavoro inerente alla presentazione dei ruoli.

ART. 3.

Quando per particolari esigenze di lavoro che interessa parzialmente speciali Uffici e che debba essere compiuto entro termini prestabiliti o quando per esigenze di ordine locale (mercati, fiere ecc.) o per altre circostanze eccezionali sia opportuno derogare alla norma di cui all'art. 1, le organizzazioni sindacali interessate chiederanno la relativa autorizzazione

al Segretario Federale competente per territorio, che deciderà sentire le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

ART. 4.

Resta inteso che nei casi in cui è concessa la deroga alla attuazione del Sabato Fascista, il personale da adibirsi al lavoro dovrà essere limitato allo stretto indispensabile. In ogni nel pomeriggio del sabato personale di età inferiore ai 21 anni. Inoltre al personale cui si caso non potrà mai essere adibito al lavoro applicano le deroghe di cui sopra dovrà essere assicurata, mediante turni, la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato nell'anno solare.

I turni di cui sopra dovranno risultare da apposite tabelle da tenersi esposte nei locali delle Aziende interessate.

ART. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal 21 aprile 1938-XVI.

Tripoli, li 20 aprile 1938-XVI.

p. Il Governatore Generale

BRUNI

Eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista nelle aziende artigiane di parrucchieri ed affini

(Decreto Governatoriale 20 aprile 1938-XVI, n. 7919)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012 sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella Legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675; Visto il R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1010 sull'istituzione del Sabato fascista; Visto il R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1090 concernente l'estensione alla Libia della Legge sul Sabato Fascista;

Visto l'art. 2 del R. D. suddetto che domanda, in Libia, al Governatore Generale la determinazione delle eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista che nel Regno sono stabilite mediante contratti collettivi di lavoro; Visto il contratto collettivo per l'attuazione del sabato fascista nei riguardi dei lavoratori alla Aziende artigiane da parrucchiere per uomo e misti, acconciatori per signora, pettinatrici ed affini, stipulato tra la Federazione Na-

zionale Fascista dei Lavoratori del Turismo e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, in data 2 agosto 1935-XIII; Sentito il parere dell'Ispettore del P. N. F. per la Libia;

Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

ART. 1.

La sospensione dell'attività nel pomeriggio del sabato non si applica alle Aziende artigiane da parrucchiere per uomo e misti, acconciatori per signora, pettinatrici ed affini.

ART. 2.

Viene confermato l'obbligo, da parte degli artigiani di lasciar liberi dal lavoro, nel pomerig-

gio del sabato, i dipendenti di età inferiore agli anni ventuno.

La sospensione a turno dal lavoro degli altri dipendenti viene limitata a 24 sabati.

ART. 3.

Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.

ART. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal 21 aprile 1938-XVI.

Tripoli, li 20 aprile 1938-XVI.

p. Il Governatore Generale

BRUNI

Eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista negli studi ed agenzie professionali

(Decreto Governatoriale 20 aprile 1938-XVI, n. 7917)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia convertito nella Legge 11 aprile 1935-XIII n. 675; Visto il R. D. L. 20 giugno 1935-XIII n. 1010, sull'istituzione del Sabato Fascista; Visto il R. D. 3 aprile 1937 n. 1090 concernente

l'estensione alla Libia della Legge sul sabato fascista;

Visto l'art. 2 del regio decreto suddetto che domanda, in Libia, al Governatore Generale la determinazione delle eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista che nel Regno sono stabilite mediante contratti collettivi;

Visto il Contratto collettivo nazionale per la

applicazione del Sabato Fascista ai dipendenti degli studi professionali stipulato dalle competenti Confederazioni in data 22 luglio 1935-XIII;

Sentito il parere dell'Ispettore del P. N. F. per la Libia;

Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

ART. 1.

Il Sabato Fascista si attua negli studi professionali con la sospensione di ogni attività nel pomeriggio del sabato a partire dalle ore 13, salvo le eccezioni contemplate negli articoli seguenti.

Il personale non potrà riprendere servizio che il lunedì mattino.

ART. 2.

Le ore di lavoro non eseguite il sabato, saranno distribuite nei vari giorni feriali della

settimana seguente, in ragione di non più di un'ora al giorno.

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano ai dipendenti del RR. Notai i quali abbiano l'obbligo dell'assistenza allo studio nella giornata di sabato, in base al Decreto del Presidente della Corte d'appello competente, dei medici e degli avvocati e procuratori, nelle località ove non siano chiusi gli uffici giudiziari nel pomeriggio del sabato.

I suddetti professionisti stabiliranno turni che consentano ai dipendenti la disponibilità

di almeno 24 pomeriggi di sabato, ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.

Ai dipendenti minori degli anni 21, però, dovrà essere sempre lasciato libero il pomeriggio del sabato.

ART. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 21 aprile 1938-XVI.

Tripoli, li 20 aprile 1938-XVI.

p. Il Governatore Generale

BRUNI

Eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista in alcune categorie dell'industria

(Decreto Governatoriale 20 aprile 1938-XVI, n. 7702)

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934 n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia; Visto il R. D. L. 20 giugno 1935 n. 1010 sulla istituzione del sabato fascista;

Visto il R. D. 3 aprile 1937, n. 1020 concernente l'estensione alla Libia della legge sul sabato fascista;

Visto l'art. 2 del R. D. suddetto che domanda, in Libia, al Governatore generale la determinazione dei casi di servizi speciali per i quali nel Regno con disposizione dei Ministri sono disposte deroghe alla legge sul sabato fascista;

Visto il decreto del Ministro per le Comunicazioni 12 luglio 1935-XIII, concernente le deroghe all'applicazione della legge sul sabato fascista per quanto concerne il personale addetto alle comunicazioni terrestri e marittime dipendenti da detto Ministero;

Ritenuto necessario ed urgente emanare anche per la Libia disposizioni analoghe diret-

te ad assicurare un regolare funzionamento di detti servizi;

DECRETA:

ART. 1.

La limitazione di orario di cui all'art. 1 del R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, per l'istituzione del sabato fascista esteso alla Libia con R. D. 3 aprile 1937-XV n. 1090, non si applica al personale addetto all'esercizio delle comunicazioni terrestri e marittime dipendenti dallo Stato, anche se dislocato in Libia per servizi temporanei ed ai servizi accessori e tecnici intesi ad assicurare il funzionamento delle comunicazioni stesse anche se esercitano in concessione od appalto.

ART. 2.

Gli organi direttivi centrali e periferici preposti alla direzione dei singoli servizi delle co-

municazioni debbono trattenere in servizio, nel pomeriggio del sabato, soltanto il personale non contemplato nell'articolo precedente, che sia strettamente necessario per il funzionamento dei servizi.

ART. 3.

E' fatto obbligo ai capi degli uffici di portare a conoscenza del personale dipendente, con apposito ordine di servizio, che tutti coloro i quali nel pomeriggio del sabato sono liberi dal servizio in applicazione delle norme di cui al R. D. L. 20 giugno 1935-XIII n. 1010, dovranno mettersi a disposizione delle competenti Organizzazioni del Regime.

Tripoli, li 16 aprile 1938-XVI.

Il Governatore Generale

BALBO

Eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista nei lavori portuali

(D. G. 20 aprile 1938-XVI, n. 7763)

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia; Visto il R. D. L. 20 giugno 1935 n. 1010 sull'istituzione del sabato fascista;

Visto il R. D. 3 aprile 1937 n. 1020 concernente l'estensione alla Libia della legge sul sabato fascista;

Visto l'art. 3 del R. D. suddetto che domanda, in Libia, al Governatore Generale la determinazione delle eccezioni all'applicazione del sabato fascista;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 22 luglio 1935-XIII che fissa norme per l'applicazione del sabato fascista ai lavoratori portuali;

Ritenuto necessario ed urgente emanare anche per la Libia disposizioni analoghe dirette ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi portuali;

DECRETA:

ART. 1.

La limitazione di orario, di cui all'art. 3 del R. D. L. 20 giugno 1935 n. 1010, relativo alla istituzione del sabato fascista, esteso alla Libia con R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1090, non si applica ai lavoratori adibiti nei porti, nelle rade e nelle spiagge della Libia alle operazioni di sbarco, trasbordo, deposito e movimento in

genere delle merci, salvo quanto è disposto dal 2° e 3° comma del predetto articolo 3. E' fatta eccezione per quei gruppi di lavoratori che dalla Autorità preposti alla disciplina del lavoro portuale non siano ritenuti necessari al funzionamento dei servizi portuali.

ART. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Libia.

Tripoli, li 16 aprile 1938-XVI.

Il Governatore Generale

BALBO

